

ALLEGATO - Condizioni di Vendita

1. Definizioni

Ai fini dell'Ordine e degli Allegati, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito riportato. Le parole definite al genere maschile o femminile includono anche l'altro genere, a meno che non sia diversamente espressamente stabilito e le parole al singolare includono anche il plurale e viceversa. I riferimenti a disposizioni normative debbono essere intesi alla versione di volta in volta aggiornata e vigente delle stesse o alle disposizioni che le abbiano sostituite. I riferimenti ad articoli, paragrafi o allegati debbono essere intesi come ad articoli, paragrafi e allegati del presente Ordine. I riferimenti a giorni al fine del computo o dell'indicazione di termini, debbono intendersi a giorni di calendario, salvo diversamente precisato.

- Per "Allegati" si intendono i documenti allegati all'Ordine e facenti parte integrante dello stesso.
- Per "Condizioni di Vendita" si intendono le presenti condizioni.
- Per "Consociata" o "Società Affiliata" si intende, in relazione ad una Parte, qualsiasi entità legale che controlla, o è controllata da detta parte. Ai fini della presente definizione, "controllo" indica la proprietà legale, beneficiaria o di equità, diretta o indiretta di: (i) più del cinquanta 50% (cinquanta per cento) del totale di tutti gli interessi di voto su detta entità o, nel caso in cui una legge locale limiti la portata della partecipazione di cui sopra, la percentuale massima di proprietà permessa dalle leggi locali; o (ii) almeno trentacinque 35% (trentacinque per cento) del totale di tutti gli interessi di voto su detta entità, uniti al controllo gestionale di detta entità. Le Parti possono stabilire d'accordo tra loro che determinate società, elencate in apposita tabella, siano da considerarsi come Consociata di una delle Parti.
- Per "Corrispettivo" si intende l'importo totale che il Cliente dovrà pagare al Fornitore a fronte della fornitura dei Servizi.
- Per "Data di Attivazione" si intende la data in cui il Servizio diventa operativo.
- Per "DPI" si intendono i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, vale a dire brevetti, marchi, design registrati e domande di registrazione degli stessi, diritti d'autore, diritti di design, know-how, nomi commerciali e ditte e qualunque altro analogo diritto di privativa in qualsiasi paese.
- Per "Fornitore" si intende Infracom Italia SpA con sede in Piazzale Europa 12 37135 Verona, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Verona con il n. 297669, C/F e Partita IVA RI: 02961630239.
- Per "Materiale" si intendono le opere tutelabili dal diritto d'autore o da altro DPI, sviluppate, nell'ambito dei Servizi, ai sensi dell'Ordine (e non disponibili attraverso normali contratti di licenza di software) quali programmi, elenchi di programmi, strumenti di programmazione, documentazione, tabulati e disegni.
- Per "Modello" si intende il modello organizzativo di gestione e controllo così come definito al comma 25.2 delle presenti Condizioni di Vendita.
- Per "Oneri" si intende quanto dovuto dal Cliente al Fornitore. Gli Oneri comprendono i Corrispettivi.
- Per "Opera Derivata" si intende qualsiasi adattamento, trasformazione, traduzione o altra elaborazione di opere preesistenti tutelate dal diritto d'autore o da altro DPI.
- Per "Ordine" si intende il presente ordine costituito dal frontespizio unitamente agli Allegati, alle Condizioni di Vendita riportante i Servizi e le condizioni di vendita applicabili agli stessi. Eventuale documentazione non espressamente richiamata nell'Ordine non potrà essere considerata rilevante ai fini della regolamentazione dell'ordine stesso. L'Ordine avrà piena efficacia esclusivamente a seguito dell'accettazione del Fornitore che potrà avvenire tramite l'invio di una comunicazione di accettazione oppure dando corso alla fornitura.
- Per "Parte" o "Parti" si intendono il Fornitore o il Cliente singolarmente ed il Fornitore e il Cliente assieme ed i loro eventuali successori aventi causa.
- Per "Proprietà" di un Materiale si intende titolarità del diritto esclusivo di utilizzazione economica dello stesso ai sensi della legge 22.4.1941 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per "Servizio" si intende lo svolgimento di un incarico, la prestazione di consulenza o di assistenza, o l'abilitazione ad accedere ad una risorsa che il Fornitore può fornire in conformità all'Ordine. I Servizi possono essere di tipo standard o personalizzati secondo le specifiche esigenze del Cliente. Il Servizio è descritto negli Allegati.
- Per "Servizi a Tempo Determinato" si intende un Servizio Continuativo oppure che termina ad una data convenuta prevista nell'Ordine o un Servizio a Progetto.
- Per "Servizio a Tempo Indeterminato" si intende un Servizio Continuativo che è disponibile per il Cliente finché una delle Parti non recede dall'Ordine.
- Per "Servizio Continuativo" si intende un servizio che prevede l'erogazione di un servizio di carattere ripetitivo.
- Per "Servizio a Progetto" si intende un servizio che prevede la realizzazione di uno specifico incarico e che termina con il completamento dell'incarico stesso.
- Per "Subfornitori" o "Subcontraenti" si intendono i contraenti, i venditori, gli agenti e i consulenti individuati e scelti dal Fornitore o dal Cliente rispettivamente.
- Per "Tasse" si intende qualsiasi imposta di vendita, utilizzo, fabbricazioni, sulla proprietà personale o sul valore aggiunto, comunque specificate, stimate, addebitate o imposte in conformità agli Oneri o in base alla fornitura dei Servizi, delle proprietà o di altre risorse, ad eccezione di qualsiasi imposta sul reddito, sull'entrata lorda, sulle professioni e di qualsiasi imposta di privativa o di altro tipo, basate o calcolate sulla base del reddito di una Parte.
- Per "Terza Parte" si intende qualsiasi persona fisica o persona giuridica diversa dalle Parti e dalle rispettive Consociate, amministratori, direttori e dipendenti.

2. Ambito di applicazione

2.1 Le Condizioni di Vendita si applicano al presente Ordine per la vendita di Servizi da parte del Fornitore al Cliente.

2.2 Le Condizioni di Vendita escludono l'applicazione di altre condizioni, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto tra le Parti.

3. Oggetto

3.1 L'Ordine ha ad oggetto la fornitura dei Servizi, così come individuati nell'Ordine e negli altri Allegati, regolamentati dalle presenti Condizioni di Vendita.

4. Durata

4.1 L'Ordine avrà la durata prevista nell'Ordine stesso a far tempo dalla Data di Attivazione del Servizio e, salvo diversa previsione contenuta nell'Ordine, alla scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno 3 (tre) mesi prima dalla scadenza, fermo restando l'obbligo da parte del Cliente di corrispondere il Corrispettivo fino alla data di scadenza naturale.

5. Corrispettivo e pagamenti

5.1 Il Corrispettivo che dovrà essere corrisposto dal Cliente è quello indicato nell'Ordine e nella conseguente fattura del Fornitore.

5.2 Il Cliente dovrà pagare il Corrispettivo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario da versare su c/c che sarà indicato dal Fornitore sulla fattura salvo diversamente indicato nell'Ordine.

5.3 Il Cliente potrà presentare eventuali reclami in merito agli importi fatturati tramite comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. ricevuta dal Fornitore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura con documentazione delle voci e degli importi contestati. In difetto della predetta comunicazione, o nel caso in cui questa sia inviata oltre i limiti sopra stabiliti o priva di documentazione a supporto, la fattura si intenderà accettata per l'intero importo.

5.4 Resta inteso che in caso di reclamo per una parte soltanto degli importi fatturati o limitato ad alcune voci, la parte e/o le voci non contestate dovranno essere interamente pagati dal Cliente.

6. Tasse

6.1 I Corrispettivi esposti nell'Ordine non comprenderanno le Tasse. Il Cliente pagherà al Fornitore unicamente le Tasse, le imposte, i dazi o i tributi (con esclusione di quelli imposti sul reddito imponibile del Fornitore) applicabili direttamente o indirettamente dai Corrispettivi pagati in conformità all'Ordine, come specificato nella fattura e la cui riscossione o pagamento da parte del Fornitore è stata opportunamente richiesta da un'autorità fiscale.

6.2 Il Cliente, previa fornitura al Fornitore di apposita documentazione comprovante, non pagherà alcuna tassa da cui è esentato per legge o per la quale possa fornire un pagamento fiscale in buona fede o un certificato di esenzione.

7. Interessi di mora

7.1 Qualora il pagamento non sia ricevuto entro la data stabilita saranno applicati, dopo sollecito scritto, interessi moratori calcolati sulla somma dovuta applicando il massimo tasso di interesse determinato nei limiti di quanto stabilito nel D.lgs. n. 231 del 09.10.2002. In caso di ritardato pagamento, il Fornitore potrà sospendere la consegna e/o le forniture future. Eventuali spese per il recupero del credito saranno a carico del Cliente.

8. Cessione del credito

8.1 Il Fornitore potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, gli eventuali crediti vantati in virtù dell'Ordine. In caso di cessione, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente.

9. Termini e modalità di denuncia di eventuali vizi e/o difetti:

9.1 Qualsiasi contestazione e/o denuncia relative ai vizi ovvero alle qualità dei Materiali, dovranno essere fatte, a pena di decadenza, mediante lettera raccomandata A.R., entro il termine di cui all'art. 1495 c.c., ma in ogni caso non oltre 60 (sessanta) giorni solari dalla consegna dei Materiali. Qualsiasi dichiarazione, ovvero attività posta in essere dal Fornitore ai fini del ripristino della funzionalità dei Materiali della loro eventuale sostituzione, non costituirà riconoscimento dei vizi o della mancanza di qualità e non potrà dispensare il Cliente dall'eseguire la denuncia nei termini e nelle forme di cui al presente comma.

10. Inadempienze del Cliente

10.1 Quando l'erogazione di un Servizio da parte del Fornitore richieda o dipenda dall'adempimento di un'obbligazione del Cliente di cui all'Ordine e il Cliente ritardi nell'adempimento o non adempia alla sua obbligazione nel periodo di tempo concordato il Fornitore sarà sollevato dalla propria obbligazione di erogare il Servizio interamente o, se fosse ragionevole per il Fornitore erogare il Servizio una volta che il Cliente abbia adempiuto, lo stesso sarà sollevato dalla propria obbligazione fino ad un periodo ragionevole successivo all'esecuzione dell'adempimento del Cliente. Il Cliente pagherà al Fornitore le spese aggiuntive sostenute in conseguenza del ritardo o inadempimento del Cliente stesso.

11. Garanzia

11.1 Garanzia per i Materiali sviluppati dal Fornitore nell'ambito di un Servizio: ove previsto dall'Ordine e per la durata specificata il Fornitore garantisce, a beneficio

esclusivo del Cliente, che tali Materiali funzioneranno in maniera sostanzialmente conforme alle Specifiche e che il Fornitore provvederà, a proprie spese, al ricevimento di una notificazione scritta del Cliente, ad apportare tutte le correzioni agli errori indispensabili per il funzionamento dei Materiali. Resta comunque a carico del Cliente l'onere dell'individuazione delle eventuali anomalie funzionali e della loro documentazione circostanziata. L'eventuale assistenza prestata dal Fornitore, su richiesta del Cliente, nella fase di individuazione dei malfunzionamenti verrà addebitata al Cliente.

11.2 Garanzia per i Servizi del Fornitore: per ciascun Servizio del Fornitore, il Fornitore ne garantisce, in via esclusiva per il Cliente, l'esecuzione (i) con ragionevole cura e competenza (ii) in conformità alla descrizione fornita nell'Ordine e nelle Condizioni di Vendita (iii) ai sensi della normativa vigente alla data di messa in esercizio dei Servizi.

11.3 Ambito della garanzia del Fornitore: le garanzie del Fornitore decadono in caso di uso improprio, incidenti, modifiche non autorizzate dal Fornitore, calamità naturali, forza maggiore e caso fortuito, atti delittuosi commessi nei confronti del Cliente.

11.4 Decorrenza della garanzia del Fornitore: la garanzia decorre dalla data di consegna o di installazione come risulta nella relazione di intervento.

11.5 Le garanzie elencate nel presente articolo sono le uniche garanzie prestate, e sostituiscono tutte le altre garanzie o condizioni, espresse o implicite salvo i limiti inderogabili di legge.

11.6 Il Fornitore non garantisce, fatte salve le ipotesi di colpa grave del Fornitore il funzionamento privo di errori o ininterrotto di un Materiale o di un Servizio.

11.7 Salvo diversa indicazione da parte del Fornitore nell'Ordine, il Fornitore non fornisce alcuna garanzia sui Materiali non del Fornitore e sui Servizi non del Fornitore se non quella fornita dal Produttore.

12. Subappalto:

12.1 Il Fornitore avrà la facoltà di fare eseguire l'Ordine, o una parte di esso, a Subfornitori selezionati dal Fornitore stesso senza alcuna autorizzazione da parte del Cliente.

13. Personale

13.1 Ciascuna Parte è responsabile della supervisione, della direzione e del controllo del proprio personale.

13.2 Il Fornitore si riserva il diritto di determinare, a sua discrezione, il personale da utilizzare per adempiere ai propri impegni contrattuali.

13.3 Il Fornitore garantisce che i Servizi verranno prestati da personale qualificato che svolgerà la propria attività in collaborazione con il personale del Cliente nell'ambito delle aree operative da quest'ultimo indicate al Fornitore.

13.4 Il Fornitore si avvarrà di personale regolarmente assunto in conformità alle vigenti leggi sul lavoro ed agli obblighi derivanti dal CCNL della categoria, curando che nei confronti di detti dipendenti vengano adempiuti gli obblighi contributivi assicurativi, previdenziali fiscali ed antinfortunistici del settore di appartenenza nonché ogni altra disposizione in vigore per la tutela di detti dipendenti, ovvero regolarmente vincolato da forme di collaborazione continuativa e coordinata da parte del Fornitore.

13.5 Ciascuna delle Parti si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno, perdita, responsabilità che dovesse derivare a tale Parte da atti o comportamenti del personale dell'altra Parte, nonché da qualsiasi pretesa o richiesta del suo personale inerente all'osservanza di qualsiasi disposizione di legge, regolamentare, contrattuale riguardante il rapporto di lavoro subordinato e il suo svolgimento e quindi, in via esemplificativa, relativa al pagamento di retribuzioni di qualsiasi natura e all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi.

13.6 Il Cliente fornisce la disponibilità dei propri locali e l'accesso alle persone incaricate dal Fornitore limitatamente alle finalità connesse con l'erogazione del Servizio e in ogni caso secondo modalità ed orari tali da non pregiudicare l'attività del Cliente e/o delle Consociate.

14. Forza Maggiore

14.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile della mancata esecuzione causata da circostanze al di fuori del loro ragionevole controllo inclusi, a titolo esemplificativo, scioperi, azioni terroristiche, guerra, problemi relativi a forniture/trasporto/fabbricazione, oscillazioni dei tassi di cambio, azioni governative o regolamentari o catastrofi naturali e le Parti avranno diritto ad una ragionevole estensione del tempo necessario all'esecuzione. Ad ogni modo, se tali circostanze dovessero persistere per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, ciascuna delle Parti avrà il diritto di recedere dall'Ordine senza che alcun risarcimento sia dovuto all'altra Parte, dandone comunicazione scritta.

15. Limitazione di responsabilità

15.1 La responsabilità del Fornitore e delle sue Consociate, dei suoi dipendenti, direttori e amministratori in base all'Ordine è esclusivamente disciplinata dal presente articolo.

15.2 Nel caso in cui il Cliente abbia diritto ad un risarcimento danni da parte del Fornitore per fatto imputabile al Fornitore o per altri fatti di cui il Fornitore debba rispondere secondo la legge, in ciascuno di tali casi, indipendentemente da ciò che dà titolo al Cliente a richiedere il risarcimento (ivi incluso l'inadempimento anche grave, la negligenza, l'erronea dichiarazione ed altri fatti di natura contrattuale o extracontrattuale), e restando salvo quanto previsto dall'art. 1229 c.c. e dalle altre norme inderogabili di legge, la responsabilità del Fornitore è limitata esclusivamente (i) ai danni diretti (ii) a qualsiasi danno fisico alle persone.

15.3 In nessun caso il Fornitore e i suoi Subfornitori saranno responsabili in relazione a danni indiretti di qualunque tipo compreso ogni danno economico di tipo consequenziale, inclusi i mancati profitti o i mancati risparmi, anche se il Fornitore era stato reso edotto sul possibile verificarsi degli stessi.

15.4 Fatto salvo quanto previsto dalla precedete sezione, la richiesta di danni non potrà comunque comportare a qualsiasi titolo un importo superiore a quanto di seguito determinato (i) per i Servizi a Progetto fino all'importo corrispondente a € 30.000,00 (trentamila/00) o fino all'importo dovuto quale corrispettivo del Servizio a Progetto che è oggetto del reclamo, qualora tale corrispettivo sia maggiore di € 30.000,00 (trentamila/00) (ii) per i Servizi Continuativi globalmente, in relazione a tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente proposte dal Cliente in relazione all'Ordine, ad un importo complessivo massimo onnicomprensivo pari al 30% (trenta per cento) dell'importo globale dei pagamenti riferiti all'Ordine effettuati dal Cliente al Fornitore nei 12 (dodici) mesi precedenti il primo evento che ha determinato la prima richiesta di risarcimento danni da parte del Cliente. Resta inteso che l'ammontare che il Fornitore sarà tenuto a risarcire al Cliente ai sensi del presente articolo non potrà in nessun caso essere superiore, neppure in presenza di più richieste avanzate dal Cliente nel periodo di durata dell'Ordine, all'importo massimo onnicomprensivo determinato ai sensi del presente articolo. Tale limite massimo, così come a quella data quantificato, rimarrà invariato per tutto il periodo successivo della durata dell'Ordine e non sarà oggetto di aggiornamenti o aggiustamenti di qualsiasi natura, questo limite si applica anche ai Subfornitori del Fornitore. L'importo sopra indicato è l'importo massimo per cui il Fornitore ed i suoi Subfornitori sono complessivamente responsabili.

15.5 In nessun caso il Fornitore e i suoi subfornitori saranno responsabili dei danni derivanti al Cliente o a terzi in caso di (i) provvedimenti legislativi, dell'autorità giudiziaria o amministrativa o di organismi di controllo (ii) richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi nei confronti del Cliente (salvo quanto previsto nell' Articolato 16 (DPI) dei Materiali sviluppati nell'ambito dei Servizi) delle presenti Condizioni di Vendita (iii) perdite o danni a documenti degli archivi o ai dati del Cliente (iv) sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, mancata attivazione o mancata esecuzione del Servizio che siano imputabili a caso fortuito o forza maggiore, attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuata secondo quanto concordato nell'Ordine, manomissione o interventi sul Servizio da parte del Cliente o di terzi non autorizzati dal Fornitore, ad atti dolosi o colposi, o comunque ad omissioni e/o azioni del Cliente, utilizzazione del Servizio, svolte in maniera difforme o in violazione delle indicazioni tecniche fornite dal Fornitore, indisponibilità dei servizi di comunicazione e delle fonti di energia imputabile ad altro gestore di servizi di comunicazione e/o fornitore di energia elettrica quando questi costituiscono delle cause di forza maggiore e ferma restando la responsabilità del funzionamento dei sistemi di backup eventualmente previsti dall'Ordine, problemi imputabili a fornitori del Cliente o del Fornitore o comunque indipendenti dalla volontà del Fornitore.

15.6 Il Cliente è tenuto ad inviare entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla scoperta del danno, a pena decadenza, una raccomandata A.R. scritta al Fornitore con l'indicazione anche sommaria degli eventuali danni dei quali si presume essere responsabile il Fornitore.

16. DPI dei Materiali sviluppati nell'ambito dei Servizi

16.1 Il Fornitore precisa nell'Ordine quali Materiali saranno consegnati al Cliente. Il corrispettivo previsto nell'Ordine comprende la realizzazione dei Materiali che dovranno essere consegnati in originale. I Materiali sono di Proprietà del Fornitore e al Cliente viene riconosciuta una licenza non esclusiva, valida all'estero, prepagata, di usare, eseguire, riprodurre, visualizzare, svolgere e distribuire tali Materiali internamente o a favore di società controllate per la durata prevista dall'Ordine.

16.2 I Materiali saranno inoltre soggetti alle seguenti disposizioni: (i) qualsiasi diritto sui Materiali riconosciuto ad una delle Parti rimarrà comunque soggetto a quei brevetti, diritti d'autore e diritti della proprietà industriale ed intellettuale applicabili ai sensi di legge, nonché derivanti da contratti di licenza ed eventualmente spettanti a Produttori (ii) il Fornitore potrà sviluppare Materiali o fornire Servizi che siano in concorrenza con i Materiali e, indipendentemente dalla loro somiglianza, sempre che tale attività non costituisca violazione di un diritto della proprietà industriale o intellettuale spettante al Cliente.

16.3 Quanto previsto dall'Ordine non potrà impedire ad una Parte l'utilizzo di idee, concetti, competenze o tecniche relative all'elaborazione dati o trasmissione dati sviluppate, individualmente o congiuntamente, o rivelate ai sensi dell'Ordine, a meno che tale utilizzo violi DPI.

16.4 In ogni caso, salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni dell'Ordine, ne le presenti Condizioni di Vendita né qualunque rivelazione fatta di conseguenza potrà essere considerata come concessione in licenza di DPI di una Parte a favore dell'altra.

16.5 Ogni idea, concetto, know-how o tecnica relativa all'oggetto di un Servizio, sviluppata o fornita da una delle Parti, o da entrambe congiuntamente, nell'esecuzione di un Servizio, può, fermi restando gli eventuali brevetti o i diritti d'autore applicabili, essere liberamente utilizzata da ciascuna delle Parti.

17. Violazione di brevetti e diritti d'autore applicabili ai Materiali

17.1 Qualora un terzo agisca contro il Cliente sostenendo che un Materiale fornito dal Fornitore al Cliente viola i suoi brevetti o i suoi diritti d'autore, il Fornitore assumerà, a proprie spese, le difese del Cliente e sosterrà tutti i costi, i danni e le spese legali riconosciuti da sentenza passata in giudicato a condizione che il Cliente (i) informi il Fornitore prontamente e per iscritto dell'azione del terzo (ii) consenta al Fornitore di gestire la difesa e le eventuali negoziazioni volte alla composizione della vertenza, cooperando con il Fornitore.

17.2 Qualora un terzo promuova un'azione quale quella descritta al presente articolo, o la promozione di tale azione sia, a giudizio del Fornitore, probabile, il Cliente acconsente a che il Fornitore lo metta nella condizione di continuare a usare il Materiale, o a che modifichi tale Materiale o a che lo sostituisca con un'altro che sia almeno equivalente funzionalmente. Se il Fornitore dovesse decidere che nessuna delle possibilità illustrate è ragionevolmente perseguibile, il Cliente restituirà il Materiale al

Fornitore su richiesta scritta dello stesso ed il Fornitore riconoscerà un credito pari all'ammontare pagato dal Cliente.

17.3 Quanto stabilito nel presente articolo rappresenta gli unici obblighi del Fornitore nei confronti del Cliente per ogni caso di violazione di brevetti o diritti d'autore.

17.4 Il Fornitore non avrà alcuna responsabilità qualora la pretesa riguardi (i) qualsiasi componente o altra cosa fornita o comunque proveniente dal Cliente e incorporato in un Materiale (ii) modifiche eseguite dal Cliente ad un Materiale in mancanza dell'autorizzazione del Fornitore, o l'uso di Materiali in un ambiente diverso dall'ambiente operativo specificato.

18. Utilizzo delle sedi del Cliente al fine di erogare i Servizi

18.1 L'utilizzo del Fornitore delle sedi del Cliente non costituisce o determina alcun diritto titolo di locazione.

18.2 Resta inteso che l'utilizzo delle sedi del Cliente da parte del Fornitore è strumentale all'erogazione dei Servizi da parte dello stesso e non fa sorgere alcun diritto autonomo del Fornitore su tali sedi del Cliente, a qualsiasi titolo.

19. Privacy

19.1 I dati personali del Cliente vengono trattati dal Fornitore nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni), al fine della erogazione dei Servizi oggetto del presente Ordine.

19.2 I dati personali vengono trattati dal Fornitore per finalità di gestione operativa, strettamente funzionali alla conclusione ed esecuzione dell'Ordine, nonché finalità a queste strettamente connesse, collegate, derivate e strumentali, ivi compresa quella assicurativa e di recupero del credito.

19.3 I dati personali vengono trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico e con strumenti comunque automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

19.4 Ferma restando l'autonomia personale del Cliente, il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità sopra descritte e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Fornitore di dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

19.5 Il Cliente si impegna a tenere il Fornitore e i suoi subfornitori da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare agli stessi, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di violazioni del Cliente relative al DL 196/03 e successive variazioni e integrazioni.

20. Riservatezza

20.1 Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni ottenute nell'ambito dell'Ordine identificate come riservate e si obbligano a non divulgarle ad alcuno (tranne che ai loro dipendenti e/o incaricati che necessitano di conoscere tali informazioni, dati, comunicazioni), senza il consenso dell'altra Parte, salvo che (i) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di riservatezza (ii) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo (iii) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza (iv) debbano essere rivelati a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.

20.2 La Parte che riceve le informazioni riservate si impegna a trattare le stesse con la massima riservatezza ed utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'Ordine, ed a mantenere le stesse riservate per un periodo di 1 (uno) anno dalla data di cessazione dell'Ordine.

21. Risoluzione

21.1 Ciascuna Parte potrà risolvere il presente Ordine nel caso in cui l'altra Parte violi in modo sostanziale le presenti Condizioni di Vendita e non vi ponga rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dalla Parte non inadempiente di un'intimazione scritta ad adempiere.

21.2 Il Fornitore potrà risolvere l'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 c.c., dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., senza bisogno di altre formalità giudiziarie e senza necessità di messa in mora qualora (i) il Cliente non provveda al puntuale pagamento (mancato o ritardato) anche di una sola fattura alla scadenza (ii) il Cliente sia sottoposto a fallimento e/o ad altra procedura concorsuale (iii) i beni del Cliente siano sottoposti a procedura esecutiva in ogni caso salvo il risarcimento del danno fermo restando da parte del Fornitore il diritto di trattenere e/o incassare gli importi relativi ai Servizi ed i relativi interessi di mora nonché ogni altro diritto spettante per legge e/o in virtù del presente Ordine.

21.3 Salvo quanto sopra precisato, il Fornitore potrà risolvere l'Ordine in presenza di un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, in ogni caso salvo il risarcimento del danno.

22. Recesso dai Servizi

22.1 Servizi a Tempo Determinato: fatto salvo quanto espressamente previsto nell'Ordine, il Cliente rinuncia al diritto di recesso unilaterale anticipato rispetto alla scadenza prevista nell'Ordine di cui all'art. 1671 c.c.. In ogni caso, qualora non determinato diversamente nell'ambito dell'Ordine, il Cliente è tenuto a rimborsare al Fornitore i costi sostenuti per l'esecuzione dell'Ordine in conseguenza della sottoscrizione dello stesso ed il mancato guadagno.

22.2 Servizi a Tempo Indeterminato: fatto salvo quanto espressamente previsto nell'Ordine, il Cliente può recedere dall'Ordine avente ad oggetto un Servizio a Tempo Indeterminato, senza ulteriori addebiti, dandone comunicazione scritta al Fornitore con 3 (tre) mesi di preavviso, con obbligo di corrispondere al Fornitore unicamente il corrispettivo dovuto per le attività effettivamente svolte fino al momento in cui il recesso diviene efficace, purché il Cliente abbia conseguito i requisiti minimi definiti nell'Ordine.

23. Sospensione dei Servizi

23.1 In caso di ritardo nel pagamento del Cliente, il Fornitore avrà facoltà di sospendere la fornitura del Servizio mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Cliente con un preavviso scritto minimo pari a 15 (quindici) giorni lavorativi.

21.2 Il Fornitore non sarà in alcun modo responsabile per i danni eventualmente subiti dal Cliente per effetto della sospensione del Servizio.

24. Cessione dell'Ordine da parte del Cliente

24.1 Il Cliente non potrà cedere o trasferire in altro modo a terzi, in tutto o in parte, l'Ordine o ogni diritto derivante dallo stesso senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'inefficacia della cessione o del trasferimento. Qualora il Fornitore consentisse alla cessione, esso dichiara, ora per allora, che il Cliente non viene liberato dalle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 1408, II, cod. civ. Non si intende cessione dell'Ordine la vendita in tutto o in parte delle azioni rappresentanti il capitale sociale e/o la fusione per incorporazione o la fusione che determini la creazione di un nuovo soggetto giuridico.

25. Decreto Lgs. 231/01

25.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di rispettarne i contenuti.

25.2 Il Fornitore dichiara di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto (il "Modello") e di aver istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza e di curare l'aggiornamento del suddetto Modello.

25.3 Il Fornitore dichiara di aver creato un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi con l'obiettivo di svolgere le attività di competenza nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

26. Legge 13 agosto 2010 nr. 136 e s.m.i.

26.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità su flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 nr. 136 e successive modifiche.

27. Separabilità

27.1 Qualora un tribunale competente ritenga che una qualsiasi disposizione contenuta nell'Ordine non sia valida, applicabile o conforme alla legge, detta disposizione dovrà essere eliminata, e la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni dovranno mantenere la loro piena validità ed efficacia.

28. Modifiche

28.1 Ogni modifica dell'Ordine sarà valida ed efficace solo laddove sia fatta per iscritto dai rappresentanti di entrambe le Parti muniti dei necessari poteri.

29. Modifiche dei Servizi

29.1 Il Fornitore può modificare le condizioni dei Servizi a Tempo Indeterminato dandone al Cliente preavviso scritto di 3 (tre) mesi a mezzo raccomandata AR. Per tutte le forniture in essere al momento della comunicazione tali modifiche trovano applicazione a far tempo dalla data indicata nella comunicazione scritta del Fornitore qualora il Cliente non receda dall'Ordine in essere con preavviso di 1 (un) mese a mezzo raccomandata AR. Indipendentemente da quanto sopra, se il Fornitore ed il Cliente decidono congiuntamente di modificare i contenuti di un Ordine avente ad oggetto un Servizio, il Fornitore predisporrà una descrizione scritta della modifica concordata che dovrà essere accettata da entrambe le Parti. Il contenuto di tale modifica prevale sull'Ordine avente ad oggetto il Servizio originale e su eventuali modifiche precedenti.

30. Rinuncia

30.1 La mancata insistenza di una delle Parti in una o più occasioni riguardo alla precisa osservanza di qualunque termine, accordo, pattuizione, impegno o condizione previsto nell'Ordine o all'esercizio di qualsiasi diritto o all'esercizio di qualsiasi scelta in relazione a quanto previsto nell'Ordine non potrà essere interpretata come una rinuncia, o venire meno dell'interesse per il futuro, all'osservanza di tali termini, accordi, pattuizioni, impegni, condizioni, diritti o possibilità di scelta, ma questi ultimi rimarranno pienamente efficaci. Nessuna rinuncia da parte di una delle Parti ai termini, accordi, pattuizioni, impegni o condizioni previste nell'Ordine sarà in alcun caso considerata valida se non effettuata per iscritto e debitamente sottoscritta e riconosciuta dal legale rappresentante della Parte rinunciante.

31. Sopravvivenza

31.1 Alla cessazione delle presenti Condizioni di Vendita le previsioni delle stesse vincolano le Parti, gli eredi, i successori e gli aventi causa delle Parti interessate sino al loro completo adempimento.

32. Manleva

32.1 Il Cliente si impegna a tenere indenne il Fornitore da qualsiasi pregiudizio danno, responsabilità, spese, anche legali, subite o sostenute dal Fornitore, inoltre si impegna a manlevare lo stesso da ogni azione, ragione, pretesa avanzate da terzi nei suoi confronti, che trovino causa o motivo in comportamenti e/o omissioni comunque riconducibili al Cliente medesimo o siano comunque conseguenza dell'inosservanza e/o violazione dei precetti previsti dall'Ordine o dell'inadempimento in genere agli obblighi previsti a carico del Cliente ed alle garanzie prestate con la sottoscrizione dell'Ordine.

33. Condizioni ambientali nell'esecuzione dei Servizi

33.1 Il Cliente (i) garantisce che le sedi del Cliente stesso rese disponibili per l'esecuzione dei Servizi sono e rimarranno nella durata dell'Ordine conformi alle disposizioni del cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 nr. 81 e s.m.i. e di qualsiasi altra legge, regolamento o provvedimento legislativo in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e, pertanto, garantisce al personale del Fornitore, che accederà ai locali del Cliente, l'esistenza di idonee misure di sicurezza (ii) garantisce che le sue infrastrutture dispongano di un ambiente di lavoro salubre e l'osservanza delle leggi applicabili ponendo rimedio a qualsiasi violazione di legge in relazione alle condizioni di rischio (iii) risarcirà il Fornitore e/o i suoi dipendenti da tutti i danni di qualsiasi natura derivanti dalla violazione della legge relativa alle condizioni di rischio.

33.2 Nell'ambito di applicazione dell'Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i., "Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione", il Cliente (i) fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (prima dell'inizio dei lavori).

(ii) promuove la cooperazione ed il coordinamento e nei casi previsti dalla normativa elabora il documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (tale documento, allegato al contratto, deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture) (iii) risarcirà il Fornitore e/o i suoi dipendenti da tutti i danni di qualsiasi natura derivanti dalla violazione della normativa relativa alla salute e sicurezza sul lavoro.

33.3 L'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

34. Comunicazioni

34.1. Ogni comunicazione riguardante il presente Ordine, deve essere in forma scritta e deve essere inoltrata nelle forme previste dal successivo comma 34.2. ai seguenti indirizzi:

a:

Infracom Italia S.p.A.
Piazzale Europa, 21
37135 - Verona
E-mail info@infracom.it.

Per il Cliente varrà l'indirizzo indicato nell'Ordine o quelli comunicati successivamente dalle Parti con le modalità previste dalla presente clausola.

34.2. Le comunicazioni di cui al punto precedente dovranno essere inviate tramite raccomandata a.r., ovvero dove non sia prevista la necessità della raccomandata a.r., mediante e-mail o facsimile. In caso di raccomandata a.r. la ricezione è comprovata, rispettivamente, dalla ricevuta di ritorno. Le comunicazioni inviate a mezzo facsimile si presumono ricevute il giorno lavorativo successivo a quello di invio; il rapporto di trasmissione del fax è prova della spedizione e della data di invio. Le comunicazioni inviate a mezzo e-mail si presumono ricevute nel momento in cui sono riscontrate da una e-mail di risposta proveniente dall'indirizzo del destinatario.

35. Pubblicità

35.1 Il Fornitore e il Cliente otterranno il preventivo consenso scritto dell'altra Parte prima di esporre nel proprio sito Web o diffondere qualsiasi pubblicità contenente materiale promozionale, comunicati stampa o altre comunicazioni al pubblico in relazione all'Ordine o nei quali il nome, i marchi registrati e/o altro segno distintivo dell'altra Parte (compreso il logo contenente il marchio "Infracom Italia" o del Cliente) è utilizzato o può essere ragionevolmente dedotto.

35.2 Le Parti potranno indicare il nome dell'altra parte e una reale descrizione dell'attività svolta in base all'Ordine:

- Nelle bacheche dei dipendenti.
- Nei propri elenchi di referenze.
- Nelle sezioni precedenti relative alle esperienze di servizio delle proposte.
- Nei documenti interni di "business planning".
- Nelle relazioni annuali agli azionisti.

35.3 Ognuna delle Parti non è in alcun modo responsabili per la violazione, da parte dell'altra Parte dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di esclusiva titolarità di soggetti terzi, compresi i segni distintivi, i nomi e le denominazioni commerciali utilizzate o registrate come marchi d'impresa.

36. Prevalenza

36.1 Qualsiasi discordanza tra le disposizioni dell'Ordine verrà risolto in base al seguente ordine di precedenza: (i) le disposizioni nel frontespizio dell'Ordine (ii) le disposizioni negli Allegati (iii) le Condizioni di Vendita.

37. Interpretazione

37.1 Se e fintantoché le disposizioni contrastanti potranno essere ragionevolmente interpretate nel senso in cui risultino coerenti tra di loro, tale interpretazione coerente dovrà prevalere. L'Ordine non sarà interpretato né contro né a favore di ciascuna Parte, ma piuttosto secondo il suo equo significato.

38. Normativa fiscale

38.1 Il presente Ordine ha per oggetto operazioni soggette all'IVA. Pertanto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633 e del D.P.R. 26 aprile 1986 nr. 131 esso è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso e con il pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi del citato D.P.R. 26 aprile 1986 nr. 131.

39. Legge applicabile e Foro competente

39.1 La legge italiana disciplinerà tutti i diritti, doveri ed obbligazioni derivanti dal - o relativi all' -Ordine.

39.2 Per qualsiasi controversia concernente in via esemplificativa e non esaustiva la validità, l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dell'Ordine sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona con espressa deroga di ogni altro foro concorrente.

Vi esoneriamo da ogni responsabilità per qualunque altro Servizio che non sia da voi fornito e per qualunque altra obbligazione o garanzia da voi non assunta direttamente.

Data _____ il Cliente

Nome stampatello _____

Ruolo _____

(timbro e firma) _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Vendita:

Art. 7 (Interessi di mora), Art. 8 (Cessione del credito), Art. 9 (Termini e modalità di denuncia di eventuali vizi e/o difetti), Art. 10 (Inadempienze del Cliente), Art. 11 (Garanzia), Art. 12 (Subappalto), Art. 13 (Personale), Art. 15 (Limitazione di responsabilità), Art. 16 (DPI dei Materiali sviluppati nell'ambito dei Servizi), Art. 17 (Violazione di brevetti e diritti d'autore applicabili ai Materiali), Art. 18 (Utilizzo delle sedi del Cliente al fine di erogare i Servizi), Art. 19 (Privacy), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso dai Servizi), Art. 23 (Sospensione dei Servizi), Art. 24 (Cessione dell'Ordine da parte del Cliente), Art. 28 (Modifiche), Art. 29 (Modifiche dei Servizi), Art. 32 (Manleva), Art. 33 (Condizioni ambientali nell'esecuzione dei Servizi), Art. 39 (Legge applicabile e Foro competente)

Data _____ il Cliente

Nome stampatello _____

Ruolo _____

(timbro e firma) _____